

# Gazzetta ufficiale

## delle

## Comunità europee

15° anno n. L 103

2 maggio 1972

Edizione in lingua italiana

## Legislazione

---

### Sommario

#### I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

#### II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### Consiglio

72/166/CEE :

Direttiva del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità . . . . . 1

##### Commissione

72/167/CEE :

Decisione della Commissione, del 12 aprile 1972, che fissa l'importo massimo della restituzione per la prima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 685/72 . . . . . 5

72/168/CEE :

Direttiva della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi . . . . 6

72/169/CEE :

Direttiva della Commissione, del 14 aprile 1972, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti . . . . . 25

72/170/CEE :

Decisione della Commissione, del 14 aprile 1972, che constata che le condizioni previste per la mobilitazione di frumento tenero destinato ad un'azione per gli aiuti alimentari sono soddisfatte . . . . . 30

72/171/CEE :

Decisione della Commissione, del 18 aprile 1972, relativa alla fissazione degli importi massimi per la fornitura di latte scremato in polvere destinato all'India e alla Colombia a titolo di aiuto al PAM nell'ambito della procedura di gara di cui ai regolamenti (CEE) nn. 626/72 e 627/72 . . . . . 31

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 24 aprile 1972

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

(72/166/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che il trattato è volto a creare un mercato comune avente caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno e che una delle condizioni essenziali per conseguire tale scopo è quella di realizzare la libera circolazione delle merci e delle persone ;

considerando che qualsiasi controllo alla frontiera dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ha lo scopo di salvaguardare gli interessi delle persone suscettibili di essere vittime di un sinistro causato da tali veicoli ; che esso viene esercitato a causa della disparità delle disposizioni nazionali in materia ;

considerando che dette disparità sono tali da ostacolare la libera circolazione degli autoveicoli e delle persone all'interno della Comunità ; che esse hanno quindi un'incidenza diretta sulla creazione e sul funzionamento del mercato comune ;

considerando che la raccomandazione della Commissione del 21 giugno 1968, relativa alle condizioni nelle quali viene esercitato il controllo doganale dei viaggiatori al passaggio delle frontiere intracomunitarie, invita gli Stati membri a procedere al controllo degli autoveicoli da turismo e dei viaggiatori soltanto in circostanze eccezionali e a far scomparire materialmente le barriere collocate davanti agli uffici doganali ;

considerando che è auspicabile che la popolazione degli Stati membri prenda più profondamente coscienza della realtà del mercato comune e che a tal fine siano prese misure per liberalizzare maggiormente il regime di circolazione delle persone e degli autoveicoli nel traffico di viaggiatori tra gli Stati membri ; che la necessità di tali misure è stata più volte sottolineata da membri del Parlamento europeo ;

considerando che facilitazioni di tal genere nel traffico dei viaggiatori costituiscono un nuovo passo verso l'apertura reciproca dei mercati degli Stati membri e la creazione di condizioni analoghe a quelle di un mercato interno ;

considerando che la soppressione del controllo della « carta verde », per i veicoli stazionanti abitualmente in uno Stato membro e che entrano nel territorio di un altro Stato membro, può essere realizzata in base ad un accordo tra i sei uffici nazionali d'assicurazione, secondo cui ogni ufficio nazionale garantirebbe, alle condizioni previste dalla legislazione nazionale, l'indennizzo dei danni che comportano diritto a

riparazione, causati sul suo territorio da uno di tali veicoli, anche se non assicurato ;

considerando che il suddetto accordo di garanzia si basa sulla presunzione che tutti gli autoveicoli comunitari che circolano nel territorio della Comunità sono coperti da un'assicurazione, e che è quindi opportuno prevedere in ogni legislazione nazionale degli Stati membri l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile risultante da tali veicoli con una copertura valida per il complesso del territorio comunitario ; che tuttavia le stesse legislazioni nazionali possono prevedere deroghe per talune persone e taluni tipi di veicoli ;

considerando che il regime previsto dalla direttiva potrebbe essere esteso ai veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di un paese terzo per il quale gli uffici nazionali dei sei Stati membri abbiano concluso un accordo analogo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

#### *Articolo 1*

Ai sensi della presente direttiva, s'intende per :

1. veicolo : qualsiasi autoveicolo destinato a circolare sul suolo e che può essere azionato da una forza meccanica, senza essere vincolato ad una strada ferrata, nonché i rimorchi, anche non agganciati ;
2. persona lesa : ogni persona avente diritto alla riparazione del danno causato da veicoli ;
3. ufficio nazionale d'assicurazione : organizzazione professionale che è costituita, conformemente alla raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e che raggruppa imprese di assicurazione che hanno ottenuto in uno Stato l'autorizzazione ad esercitare il ramo « responsabilità civile autoveicoli » ;
4. territorio in cui il veicolo staziona abitualmente :
  - il territorio dello Stato in cui il veicolo è immatricolato, o
  - qualora non sia prevista l'immatricolazione per un tipo di veicolo, ma questi rechi una targa assicurativa o un segno distintivo analogo alla targa d'immatricolazione, il terri-

torio dello Stato in cui è stata rilasciata tale targa o segno, ovvero

- qualora non sia prevista immatricolazione, targa assicurativa o segno distintivo per taluni tipi di veicoli, il territorio dello Stato di domicilio del detentore ;

5. carta verde : certificato internazionale d'assicurazione rilasciato da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del comitato dei trasporti interni della commissione economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

#### *Articolo 2*

1. Ogni Stato membro si astiene dall'effettuare il controllo dell'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di veicoli quando questi stazionano abitualmente nel territorio di un altro Stato membro.

Ogni Stato membro si astiene altresì dall'effettuare il controllo di detta assicurazione quando i veicoli provenienti dal territorio di un altro Stato membro e stazionanti abitualmente nel territorio di un paese terzo, entrano nel suo territorio. Tale Stato membro può, tuttavia, effettuare un controllo per sondaggio.

2. Per quanto concerne i veicoli stazionanti abitualmente nel territorio di uno degli Stati membri, le disposizioni della presente direttiva, eccettuati gli articoli 3 e 4, hanno effetto :

- dopo che sia stato concluso un accordo tra i sei uffici nazionali d'assicurazione ai sensi del quale ogni ufficio nazionale si renda garante, alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria, per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel suo territorio e provocati dalla circolazione dei veicoli stazionanti abitualmente sul territorio di un altro Stato membro indipendentemente dal fatto che siano assicurati o no ;
- a decorrere dalla data fissata dalla Commissione, dopo che essa avrà constatato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, l'esistenza del suddetto accordo ;
- per la durata dell'accordo.

#### *Articolo 3*

1. Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie, fatta salva l'applicazione dell'articolo 4, affinché la responsabilità civile relativa alla circolazione dei veicoli che stazionano abitualmente nel suo

territorio sia coperta da un'assicurazione. I danni coperti e le modalità dell'assicurazione sono determinati nell'ambito di tali misure.

2. Ogni Stato membro adotta inoltre tutte le misure necessarie affinché il contratto d'assicurazione copra anche :

- i danni causati nel territorio degli altri Stati membri, secondo la legislazione in vigore in questi Stati,
- i danni di cui possono essere vittime i cittadini degli Stati membri nel percorso che collega direttamente due territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, allorché non esista alcun ufficio nazionale di assicurazione per il territorio percorso : in tal caso, i danni verranno indennizzati nei limiti previsti dalla legislazione nazionale sull'assicurazione obbligatoria vigente nello Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente.

#### Articolo 4

Ogni Stato membro può derogare al disposto dell'articolo 3 :

- a) per quanto concerne talune persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, il cui elenco è determinato da tale Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

In questo caso, lo Stato membro che prevede la deroga prende le misure idonee al fine di assicurare l'indennizzo dei danni causati nel territorio degli altri Stati membri da veicoli appartenenti alle suddette persone. Esso designa in particolare l'autorità o l'ente nel paese in cui si è verificato il sinistro, incaricato di indennizzare le persone lese, alle condizioni previste dalla legislazione di tale Stato, nel caso in cui non sia applicabile la procedura prevista dall'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino. Esso notifica le misure adottate agli altri Stati membri e alla Commissione ;

- b) per quanto riguarda determinati tipi di veicoli o determinati veicoli con targa speciale, il cui elenco è stabilito da questo Stato e notificato agli altri Stati membri e alla Commissione.

In questo caso, gli altri Stati membri conservano il diritto di esigere, al momento dell'ingresso di uno di questi veicoli nel loro territorio, che il detentore sia in possesso di una carta verde valida oppure che stipuli un contratto di assicurazione « fron-

tera », alle condizioni stabilite da ogni Stato membro.

#### Articolo 5

Ogni Stato membro provvede a che l'ufficio nazionale di assicurazione, fatto salvo l'impegno previsto nell'articolo 2, paragrafo 2, primo trattino, in occasione di un incidente provocato nel proprio territorio da un veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un altro Stato membro, si informi circa :

- il territorio su cui detto veicolo staziona abitualmente, nonché sul suo numero d'immatricolazione, se ne possiede uno,
- nella misura del possibile, le indicazioni relative all'assicurazione del veicolo, quali figurano normalmente nella carta verde e che sono in possesso del detentore del veicolo, qualora tali indicazioni siano richieste dallo Stato membro nel cui territorio il veicolo staziona abitualmente ;

lo stesso Stato membro provvede inoltre a che detto ufficio comunichi tali informazioni all'ufficio nazionale di assicurazione dello Stato nel cui territorio detto veicolo staziona abitualmente.

#### Articolo 6

Ogni Stato membro adotta tutte le misure necessarie affinché ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un paese terzo o nel territorio extraeuropeo di uno Stato membro e che entra nel territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea possa essere ammesso alla circolazione nel proprio territorio soltanto se i danni suscettibili di essere causati dalla circolazione di tale veicolo sono coperti per tutto il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea alle condizioni fissate da ciascuna delle legislazioni nazionali relative all'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione dei veicoli.

#### Articolo 7

1. Ogni veicolo che staziona abitualmente nel territorio di un paese terzo o nel territorio extraeuropeo di uno Stato membro, prima di entrare nel territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, deve essere munito di una carta verde valida o di un certificato d'assicurazione « frontiera », come prova dell'esistenza di un'assicurazione conforme all'articolo 6.

2. Tuttavia, i veicoli che stazionano abitualmente in un paese terzo sono considerati come veicoli stazionanti abitualmente nella Comunità se gli uffici nazionali di tutti gli Stati membri si rendono garanti individualmente — ciascuno alle condizioni stabilite dalla propria legislazione nazionale relativa all'assicurazione obbligatoria — per la definizione dei sinistri sopravvenuti nel loro territorio e provocati dalla circolazione di tali veicoli.

3. Dopo aver constatato, in stretta collaborazione con gli Stati membri, gli impegni previsti dal paragrafo precedente, la Commissione stabilisce a partire da quale data e per quali tipi di veicoli gli Stati membri non esigono più la presentazione dei documenti di cui al paragrafo 1.

#### *Articolo 8*

Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1973 e ne informano immediatamente la Commissione.

#### *Articolo 9*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 24 aprile 1972.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

G. THORN

---

## COMMISSIONE

### DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 aprile 1972

che fissa l'importo massimo della restituzione per la prima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 685/72

(72/167/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 607/72<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4,

considerando che in conformità al regolamento (CEE) n. 685/72 della Commissione, del 4 aprile 1972, relativo ad una gara permanente per la determinazione della restituzione all'esportazione di zucchero bianco<sup>(3)</sup>, gli Stati membri procedono a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero ;

considerando che in base alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 766/68 del Consiglio, del 18 giugno 1968, che stabilisce le regole generali per la concessione di restituzioni all'esportazione dello zucchero<sup>(4)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 433/72<sup>(5)</sup>, un importo massimo per la restituzione è fissato per la gara parziale in causa, entro i tre giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine di presentazione delle offerte ;

considerando che per il calcolo dell'importo massimo si tiene conto della situazione della Comunità in materia di approvvigionamento e di prezzo, dei prezzi e delle possibilità di smercio sul mercato

mondiale e anche delle spese afferenti all'esportazione di zucchero ;

considerando che dopo esame delle offerte è opportuno adottare, per la prima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1 ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere espresso dal Comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

#### *Articolo 1*

Per la prima gara parziale di zucchero bianco effettuata ai sensi del regolamento (CEE) n. 685/72, l'importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato a 2,978 unità di conto per 100 chilogrammi.

#### *Articolo 2*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1972.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Carlo SCARASCIA MUGNOZZA

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.

(2) GU n. L 75 del 28. 3. 1972, pag. 4.

(3) GU n. L 81 del 5. 4. 1972, pag. 13.

(4) GU n. L 143 del 25. 6. 1968, pag. 6.

(5) GU n. L 53 del 2. 3. 1972, pag. 1.

## DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1972

concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni per l'esame delle varietà delle specie di ortaggi

(72/168/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi<sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva del 30 marzo 1971<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che secondo le disposizioni della direttiva precitata, gli Stati membri sono tenuti a compilare uno o più cataloghi delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione, al controllo in quanto sementi standard ed alla commercializzazione sul loro territorio ;

considerando che l'ammissione delle varietà è regolata da delle condizioni comunitarie il rispetto delle quali deve essere assicurato da degli esami ufficiali e precisamente da dei controlli in coltura ;

considerando che gli esami devono essere fatti su un numero sufficiente di caratteri che permettono di descrivere le varietà ;

considerando che è necessario determinare sul piano comunitario i caratteri che devono essere almeno l'oggetto di un esame ;

considerando, inoltre, che devono essere fissate delle condizioni minime per l'esecuzione degli esami ;

considerando che questi caratteri e queste condizioni minime di esame devono essere fissate tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

*Articolo 1*

Gli Stati membri prescrivono che gli esami ufficiali effettuati in vista dell'ammissione delle varietà di specie di piante agricole comprendano almeno i caratteri enumerati nell'allegato I.

Essi sorvegliano che le condizioni minime enumerate nell'allegato II siano compiute durante l'esecuzione degli esami.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore, il 1° luglio 1972 al più tardi, le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1972.

*Per la Commissione**Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.<sup>(2)</sup> GU n. L 87 del 17. 4. 1971, pag. 24.

## ALLEGATO I

## 1. CIPOLLA

*Allium cepa* L.

1. Fogliame
  - 1.1 altezza
  - 1.2 colore
  - 1.3 glaucescenza : presente o assente
2. Bulbo
  - 2.1 colore delle tuniche esterne
  - 2.2 colore della polpa
  - 2.3 striature della polpa
  - 2.4 forma
  - 2.5 contenuto in sostanza secca
3. Classe di precocità

## 2. PORRO

*Allium porrum* L.

1. Fogliame
  - 1.1 portamento
  - 1.2 forma del lembo
  - 1.3 aspetto della superficie
  - 1.4 colore
  - 1.5 pigmentazione antocianica : presente o assente (da giudicarsi dopo il freddo)
2. Falso fusto
  - 2.1 lunghezza
  - 2.2 grossezza
  - 2.3 forma
3. Seme (maturo e secco) : grossezza
4. Velocità di accrescimento
5. Resistenza al freddo

## 3. CERFOGLIO

*Anthriscus cerefolium* (L.) Hoffm.

1. Portamento della pianta
2. Foglia
  - 2.1 colore
  - 2.2 superficie
  - 2.3 forma delle foglioline
  - 2.4 dentellatura delle foglioline
3. Fiore : altezza dello stelo florale

#### 4. SEDANO

*Apium graveolens* L.

##### A. Sedano a coste

1. Pianta
  - 1.1 portamento
  - 1.2 polloni : presenti o assenti
2. Fogliame
  - 2.1 colore
  - 2.2 screziatura : presente o assente
3. Costa
  - 3.1 struttura : piena o vuota
  - 3.2 colore
  - 3.3 pigmentazione antocianica : presente o assente
  - 3.4 lunghezza
  - 3.5 larghezza
  - 3.6 forma della sezione
4. Imbianchimento : naturale o artificiale

##### B. Sedano rapa

1. Fogliame (da giudicarsi all'inizio dell'ingrossamento della radice)
  - 1.1 portamento
  - 1.2 altezza
  - 1.3 volume
  - 1.4 grandezza delle foglioline
  - 1.5 pigmentazione antocianica sulle coste : presente o assente
2. Radice
  - 2.1 grossezza
  - 2.2 forma
  - 2.3 importanza dell'inserzione fogliare al colletto
  - 2.4 tipo di inserzione delle radici
  - 2.5 quantità di radici secondarie
  - 2.6 grossezza delle radici secondarie
  - 2.7 aspetto della pelle della radice principale
3. Colorazione dopo la cottura

#### 5. ASPARAGO

*Asparagus officinalis* L.

1. Turione
  - 1.1 intensità della colorazione antocianica sulla parte apicale
  - 1.2 diametro
2. Distribuzione dei tipi sessuali : varietà bisessuata o maschile
3. Classe di precocità

## 6. BIETOLA DA COSTE

*Beta vulgaris* L. var. *cicla* (L.) Ulrich

1. Pianta
  - 1.1 polloni : presenza o assenza
  - 1.2 portamento del fogliame
2. Foglia (allo stadio di pianta adulta)
  - 2.1 lunghezza, compreso il picciuolo
  - 2.2 forma
  - 2.3 bollosità del lembo
  - 2.4 colore
  - 2.5 larghezza della nervatura principale
  - 2.6 sezione della costa
3. Monogermia

## 7. BARBABIETOLA ROSSA

*Beta vulgaris* L. var. *esculenta* L.

1. Fogliame
  - 1.1 rapporto fogliame/radice
  - 1.2 intensità della colorazione antocianica
2. Radice
  - 2.1 forma
  - 2.2 forma della parte inferiore
  - 2.3 presenza di suberificazioni
  - 2.4 colore esterno
  - 2.5 colore della polpa
3. Monogermia
4. Classe di precocità

## 8. CAVOLO LACINIATO

*Brassica oleracea* L. var. *acephala* DC. subvar. *laciniata* L.

1. Altezza del gambo
2. Foglia
  - 2.1 forma
  - 2.2 colore
  - 2.3 importanza della laciniatura

## 9. CAVOLFIORE

*Brassica oleracea* (L.) convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *botrytis*

1. Plantula : presenza o assenza di antociani
2. Pianta adulta : taglia

3. Gambo : lunghezza
4. Foglie esterne della pianta adulta
  - 4.1 portamento
  - 4.2 forma del lembo
  - 4.3 colore
  - 4.4 curvatura dell'estremità
  - 4.5 bollosità
  - 4.6 importanza della nervatura principale
5. Infiorescenza o corimbo
  - 5.1 mole
  - 5.2 forma
  - 5.3 rilievi
  - 5.4 compattezza
  - 5.5 villosità : presente o assente
  - 5.6 pigmentazione antocianica : presente o assente
6. Classe di precocità

#### 10. CAVOLO BROCCOLO

*Brassica oleracea* L. convar. *botrytis* (L.) Alef. var. *italica* Plenck.

1. Gambo
  - 1.1 lunghezza
  - 1.2 ramificazioni : presenti o assenti
2. Foglia
  - 2.1 ondulazione del bordo del lembo
  - 2.2 pigmentazione antocianica : presente o assente
3. Infiorescenza (prima dell'antesi del primo fiore)
  - 3.1 taglia
  - 3.2 forma
  - 3.3 compattezza
  - 3.4 colore
  - 3.5 brattee : apparenti o non apparenti
  - 3.6 attitudine a rifiorire

#### 11. CAVOLO DI BRUXELLES

*Brassica oleracea* L. var. *bullata* subvar. *gemma* DC.

1. Gambo : lunghezza (allo stadio di pianta adulta)
2. Foglia : colore
3. Gemma
  - 3.1 dimensioni
  - 3.2 forma
4. Classe di precocità

**12. CAVOLO VERZA**

*Brassica oleracea* L. var. *bullata* DC. e var. *sabauda* L.

**13. CAVOLO CAPPuccio BIANCO**

*Brassica oleracea* L. var. *capitata* L.f. *alba* DC.

**14. CAVOLO CAPPuccio ROSSO**

*Brassica oleracea* L. var. *capitata* L.f. *rubra* (L.) Thell

1. Pianta
  - 1.1 taglia
  - 1.2 gambo : lunghezza
2. Foglia esterna
  - 2.1 colore
  - 2.2 arriatura : presente o assente
  - 2.3 presenza di cera
3. Infiorescenza
  - 3.1 dimensioni
  - 3.2 forma
4. Classe di precocità

**15. CAVOLO RAPA**

*Brassica oleracea* L. var. *gongylodes* L.

1. Pianta : taglia
2. Foglia : colore
3. Tubero
  - 3.1 forma
  - 3.2 colore
4. Comparsa della fibrosità (classificazione)
5. Classe di precocità

**16. RAPA PRIMAVERILE — RAPA AUTUNNALE**

*Brassica rapa* L. var. *rapa* (L.) Thell

1. Fogliame (da giudicarsi prima della raccolta e su piante adulte)
  - 1.1 tipo di foglia : intera o no
  - 1.2 rapporto fogliame/radice

2. Radice
  - 2.1 forma
  - 2.2 colore del colletto
  - 2.3 colore della polpa

## 17. PEPERONE

*Capsicum annuum* L.

1. Plantula
  - 1.1 pigmentazione antocianica sull'asse ipocotile : presente o assente
  - 1.2 intensità della pigmentazione verde sull'asse ipocotile
2. Pianta : lunghezza degli internodi
3. Frutto
  - 3.1 portamento
  - 3.2 mole
  - 3.3 forma (escluso il primo frutto)
    - 3.3.1 forma della sezione longitudinale
    - 3.3.2 forma dell'inserzione peduncolare
    - 3.3.3 forma dell'estremità apicale
  - 3.4 colore
    - 3.4.1 colore (prima della maturazione)
    - 3.4.2 colore (alla maturazione)
  - 3.5 spessore della polpa
  - 3.6 aspetto della superficie del frutto
  - 3.7 capsicina : presente o assente
4. Classe di precocità

## 18. INDIVIA RICCIA — SCAROLA

*Cichorium endivia* L.

1. Portamento della pianta
2. Foglie
  - 2.1 aspetto del cuore
  - 2.2 forma delle giovani foglie del cuore (scarola)
  - 2.3 forma della foglia adulta
  - 2.4 colore della foglia
  - 2.5 lucentezza della foglia
  - 2.6 aspetto della pagina superiore del lembo (scarola)
  - 2.7 aspetto dei margini del lembo
  - 2.8 pigmentazione antocianica sulla nervatura principale : presente o assente (per l'indivia riccia)
3. Classe di precocità
4. Resistenza a montare

**19. CICORIA**

*Cichorium intybus* L. var. *foliosum* Bisch.

**A. Cicoria di tipo witloof**

1. Foglia : precocità di disseccamento (da osservarsi durante la prima annata, in autunno)
2. Forma del grumolo
3. Classe di precocità alla forzatura
4. Velocità di formazione del cespo

**B. Cicoria di tipo italiano (o cicoria a foglia larga)**

1. Foglia (durante la fase vegetativa)
  - 1.1 forma
  - 1.2 pigmentazione antocianica : presente o assente
2. Cespo
  - 2.1 forma
  - 2.2 ricaccio : presente o assente
  - 2.3 pigmentazione antocianica : presente o assente
  - 2.4 intensità della colorazione verde
  - 2.5 bollosità della foglia

**20. ANGIURIA**

*Citrullus vulgaris* L.

1. Fusto
  - 1.1 pigmentazione antocianica : presente o assente
  - 1.2 villosità : presente o assente
2. Foglia (all'inizio della fioritura)
  - 2.1 profondità delle frastagliature
  - 2.2 villosità : presente o assente
3. Fiore (al momento della formazione dei primi frutti)
  - 3.1 forma della corolla
  - 3.2 villosità del calice
4. Tipo sessuale
5. Frutto (allo stadio che precede la maturazione)
  - 5.1 grossezza
  - 5.2 forma
  - 5.3 solchi : presenti o assenti
  - 5.4 colore di fondo dell'epicarpo
  - 5.5 colore della mazzatura dell'epicarpo
  - 5.6 colore della polpa (endocarpo)
  - 5.7 cavità della polpa : presente o assente
  - 5.8 tessitura della polpa
  - 5.9 semi : presenti o assenti

6. Seme (maturo e secco)
  - 6.1 grossezza
  - 6.2 forma
  - 6.3 colore : monocoloro o multicoloro
7. Grado di ploidia

## 21. MELONE

*Cucumis melo* L.

1. Plantula
  - 1.1 lunghezza dell'asse ipocotile
  - 1.2 mole dei cotiledoni
2. Tipo sessuale
3. Frutto
  - 3.1 mole
  - 3.2 forma
  - 3.3 attaccatura del peduncolo
  - 3.4 solchi
  - 3.5 presenza di rete o di verruche
  - 3.6 colore dell'epicarpo (prima della maturazione)
  - 3.7 colore dell'epicarpo (alla maturazione)
  - 3.8 mazzature o picchiettature
  - 3.9 colore della polpa
4. Seme (maturo e secco)
  - 4.1 mole
  - 4.2 colore
5. Tenore zuccherino (alla maturazione)
6. Classe di precocità

## 22. CETRIOLO CETRIOLINO

*Cucumis sativus* L.

1. Pianta : presenza o assenza del principio amaro
2. Infiorescenza : numero dei fiori femminili per infiorescenza
3. Tipo sessuale
4. Frutto
  - 4.1 lunghezza
  - 4.2 colore (prima e durante lo stadio di maturazione)
  - 4.3 importanza e colore delle spine
  - 4.4 importanza e colore dei peli
  - 4.5 frequenza e taglia delle verruche
  - 4.6 solchi
  - 4.7 reticolo sul frutto maturo
  - 4.8 collo : presente o assente
  - 4.9 sviluppo
  - 4.10 presenza o assenza del principio amaro
5. Classe di precocità

## 23. ZUCCHINO

Cucurbita pepo L.

1. Tipo di crescita della pianta
2. Fusto
  - 2.1 lunghezza degli internodi
  - 2.2 sezione
3. Foglia (all'inizio della fioritura)
  - 3.1 forma
  - 3.2 profondità dei solchi
  - 3.3 chiazze : presenti o assenti
  - 3.4 cirri : presenza o assenza
4. Fiori :
  - 4.1 lunghezza del peduncolo dei fiori maschili
  - 4.2 corolla dei fiori femminili : persistente o non persistente
5. Distribuzione sessuale
6. Frutti
  - 6.1 forma (in fase di raccolta)
  - 6.2 coste : presenti o assenti (in fase di raccolta)
  - 6.3 colore di fondo dell'epicarpo (in fase di raccolta)
  - 6.4 colore della marezatura dell'epicarpo (in fase di raccolta)
  - 6.5 colore dell'epicarpo (alla completa maturità)
  - 6.6 marezatura presente o assente (in fase di maturità completa)
7. seme (maturo e secco) : grossezza
8. Classe di precocità

## 24. CAROTA

Daucus carota L. ssp. sativus (Hoffm.) Hayek

1. Fogliame : altezza
2. Radice
  - 2.1 lunghezza
  - 2.2 forma
  - 2.3 colore esterno
3. Semi (maturi e secchi) : presenza o assenza di aculei
4. Classe di precocità

**25. FINOCCHIO**

Foeniculum vulgare P. Mill.

1. Portamento della pianta
2. Foglia : dimensioni delle laciniature
3. Grumolo
  - 3.1 forma
  - 3.2 embricatura delle guaine
  - 3.3 fibrosità delle guaine
  - 3.4 polloni : presenti o assenti

**26. LATTUGA**

Lactuca sativa L.

1. Plantula
  - 1.1 asse ipocotile : presenza o assenza di pigmentazione antocianica
  - 1.2 cotiledoni : presenza o assenza di pigmentazione antocianica (in fase di schiusura)
2. Foglia (da giudicare sulla terza e quarta foglia della giovane pianta)
  - 2.1 portamento
  - 2.2 forma generale
  - 2.3 forma della base
  - 2.4 forma dell'apice
  - 2.5 ondulazione del margine della foglia
  - 2.6 contorno della metà superiore
  - 2.7 contorno della metà inferiore
  - 2.8 intensità e sfumatura del colore
  - 2.9 presenza o assenza di pigmentazione antocianica
3. Pianta (al momento della raccolta)
  - 3.1 tipo di cespo
  - 3.2 profilo del cespo
  - 3.3 tessitura delle foglie
  - 3.4 bollosità delle foglie esterne
  - 3.5 intensità e sfumatura del colore delle foglie esterne
  - 3.6 pigmentazione antocianica delle foglie esterne : presente o assente
4. Seme (maturo e secco) : colore
5. Classe di precocità nella formazione del cespo
6. Classificazione della tendenza a montare a seme in condizioni di giorno lungo

**27. PREZZEMOLO**

Petroselinum hortense Hoffm.

1. Fogliame
  - 1.1 altezza
  - 1.2 forma del lembo
  - 1.3 colore
2. Tipo di radice

**28. FAGIOLO DI SPAGNA***Phaseolus coccineus* L.

1. Tipo di accrescimento
2. Fiore : colore
3. Baccello
  - 3.1 lunghezza
  - 3.2 filo : presente o assente
4. Seme (maturo e secco) : colore

**29. FAGIUOLO***Phaseolus vulgaris* L.

1. Plantula : colore dell'asse ipocotile
2. Tipo di accrescimento : nano o rampicante
3. Foglia : colore del peziolo particolarmente al nodo-motore
4. Infiorescenza
  - 4.1 colore del fiore (monocolore o bicolore)
  - 4.2 grandezza delle brattee fiorali
5. Baccello
  - 5.1 lunghezza
  - 5.2 sezione trasversale
  - 5.3 aspetto della superficie
  - 5.4 filo
  - 5.5 membrana sclerenchimatica
  - 5.6 strozzatura : tra i semi o in corrispondenza ad essi
  - 5.7 colore di fondo e colore sovrapposto
  - 5.8 lunghezza e forma dello stelo
  - 5.9 numero degli ovuli
6. Seme (maturo e secco)
  - 6.1 mole
  - 6.2 forma della sezione longitudinale
  - 6.3 forma della sezione trasversale
  - 6.4 colore (escluso il contorno dell'ilo)
  - 6.5 colore del contorno dell'ilo
  - 6.6 colore dell'aureola
  - 6.7 venature
7. Classe di precocità
8. Resistenza al *Colletotrichum* Lind (antracnosi)

## 30. PISELLO

*Pisum sativum* L. (escl. *P. arvense* L.)

1. Pianta
  - 1.1 tipo di accrescimento (nano o ramificato)
  - 1.2 numero d'ordine del primo nodo fiorale escluso il nodo cotiledonare
2. Foglia
  - 2.1 colore
  - 2.2 maculazione delle stipule : presente o assente
3. Infiorescenza
  - 3.1 numero dei fiori per infiorescenza
  - 3.2 forma della base del vessillo a forma di V o no
4. Baccello
  - 4.1 lunghezza (allo stato secco)
  - 4.2 forma dell'estremità libera
  - 4.3 profilo dorsale (al secondo nodo fiorale)
  - 4.4 colore del seme verde
  - 4.5 membrana sclerenchimatica : presente o assente
  - 4.6 numero degli ovuli
5. Sele (maturo e secco)
  - 5.1 mole
  - 5.2 forma (compreso l'aspetto)
  - 5.3 colore del tegumento
  - 5.4 colore dei cotiledoni
  - 5.5 forma dei granuli d'amido (semplice o composta)

## 31. RAVANELLO

*Raphanus sativus* L.

A. *Raphanus sativus* L. var. *niger* Pers.

1. Foglia (osservazioni da fare dalla quarta alla settima foglia)
  - 1.1 lunghezza
  - 1.2 forma generale
  - 1.3 frastagliatura
  - 1.4 colore del picciuolo
  - 1.5 grandezza della fogliolina terminale
  - 1.6 colore della fogliolina terminale
2. Radice
  - 2.1 taglia
  - 2.2 forma
  - 2.3 forma delle spalle
  - 2.4 colorazione delle spalle
  - 2.5 forma dell'estremità
  - 2.6 aspetto dell'epidermide
  - 2.7 colore dell'epidermide
3. Classe di precocità

**B. *Raphanus sativus* L. var. *radicula* Pers.**

1. Foglia (osservazioni da fare sulla terza foglia)
  - 1.1 lunghezza
  - 1.2 forma generale
  - 1.3 frastagliatura
  - 1.4 colore
2. Radice
  - 2.1 forma
  - 2.2 colore dell'epidermide
3. Classe di precocità

**32. SCORZONERA**

*Scorzonera hispanica* L.

1. Radice
  - 1.1 lunghezza
  - 1.2 forma
  - 1.3 aspetto dell'epidermide
  - 1.4 colore dell'epidermide

**33. POMODORO**

*Solanum lycopersicum* L. (*Lycopersicum esculentum* Mill.)

1. Plantula : pigmentazione antocianica sull'asse ipocotile : presente o assente
2. Tipo di accrescimento : determinato o indeterminato
3. Forma della foglia : foglioline normali o intere
4. Frutto
  - 4.1 grossezza <sup>(1)</sup>
  - 4.2 forma <sup>(1)</sup>
  - 4.3 colore (prima della maturazione)
  - 4.4 colore (allo stadio di maturazione)
  - 4.5 numero di logge <sup>(1)</sup>
5. Classificazione delle precocità
  - 5.1 periodo che intercorre dalla levata alla fioritura del terzo fiore del primo mazzetto florale (prove di pieno campo)
  - 5.2 periodo che intercorre dalla fioritura alla maturazione <sup>(1)</sup>
6. Resistenza
  - 6.1 al *verticillium alboatrum* (verticillosi)
  - 6.2 al *Fusarium oxysporum* (fusariosi)

<sup>(1)</sup> Terzo frutto della seconda e terza infiorescenza ; la maturazione va valutata all'inizio della colorazione.

## 34. MELANZANA

*Solanum melongena* L.

1. Plantula
  - 1.1 pigmentazione antocianica sull'asse ipocotile : presente o assente
  - 1.2 portamento dei cotiledoni
  - 1.3 forma dei cotiledoni
  
2. Pianta
  - 2.1 lunghezza degli internodi
  - 2.2 forma della foglia adulta
  - 2.3 villosità all'estremità dei fusti
  - 2.4 pigmentazione antocianica all'estremità dei fusti : presente o assente
  - 2.5 spinosità (da stimare sul calice)
  
3. Frutto
  - 3.1 grossezza
  - 3.2 forma
  - 3.3 colore
  - 3.4 brillantezza
  - 3.5 distribuzione dei pigmenti
  - 3.6 pigmenti sotto il calice : presenti o assenti
  - 3.7 antociani : presenti o assenti
  - 3.8 natura dell'antociano
  - 3.9 colore della polpa
  
4. Precocità : periodo che intercorre dalla levata alla fioritura

## 35. SPINACIO

*Spinacia oleracea* L.

1. Pianta : velocità di accrescimento
  
2. Foglia (allo stadio di sviluppo massimo delle quattro prime foglie)
  - 2.1 portamento del peziolo
  - 2.2 lunghezza del peziolo
  - 2.3 colore
  
3. Foglie (da osservarsi sulla settima foglia al momento dello sviluppo massimo delle piante)
  - 3.1 portamento del peziolo
  - 3.2 lunghezza del peziolo
  - 3.3 colore
  - 3.4 forma del lembo
  - 3.5 superficie del lembo
  
4. Seme (maturo e secco) : forma
  
5. Attitudine a montare a seme
  
6. Distribuzione sessuale
  
7. Resistenza alla *peronospora spinaciae*

## 36. VALERIANA

Valerianella locusta (L.) Betcke (v. olitoria Polt.)

1. Taglia della pianta
2. Foglia (al momento della raccolta)
  - 2.1 portamento
  - 2.2 forma
  - 2.3 colore
  - 2.4 superficie : liscia o venata
  - 2.5 villosità : presente o assente
  - 2.6 forma del bordo della foglia (da osservarsi all'estremità)
  - 2.7 dentellatura : presente o assente
3. Seme (maturo e secco)
  - 3.1 grossezza
  - 3.2 forma
4. Classe di precocità

## 37. FAVA

Vicia faba major L.

1. Stelo : lunghezza
2. Stipula : maculata o non maculata
3. Fiore : colore
4. Baccello
  - 4.1 portamento
  - 4.2 lunghezza
  - 4.3 numero di ovuli
5. Seme (maturo e secco)
  - 5.1 grossezza
  - 5.2 colore generale
  - 5.3 tannino : presente o assente
  - 5.4 colore dell'ilo

## 38. GRANTURCO DA SCOPPIO — POPCORN

Zea mais convar. microsperma Koern.

**39. GRANTURCO DOLCE**

Zea mais convar. saccharata Koern.

1. Stelo
    - 1.1 pigmentazione antocianica sui nodi : presente o assente
    - 1.2 altezza dell'inserzione della spiga superiore sullo stelo principale
  
  2. Spiga
    - 2.1 colore degli stimmi (da 2 a 3 giorni dopo l'emissione)
    - 2.2 lunghezza del peduncolo
    - 2.3 lunghezza delle brattee
    - 2.4 colore del tutolo (al momento della maturazione completa)
  
  3. Seme
    - 3.1 tipo di seme raccolto
    - 3.2 forma
    - 3.3 colore della sommità e dei lati
  
  4. Periodo che intercorre dalla levata a
    - 4.1 la fioritura maschile
    - 4.2 la fioritura femminile
-

## ALLEGATO II

## A. CONDIZIONI MINIME GENERALI

N.	Specie	P = piante isolate senza precoltura P.P = piante isolate con precoltura P + Pa = piante isolate e parcelle	Numero minimo di piante o superficie minima di parcelle per prova		Parcelle per prova	Prove per anno	Anni di semina
			Piante	Parcelle (m <sup>2</sup> )			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	cipolla	P + Pa	150		2	2	2
2	porro	P.P	40		2	2	2
3	cerfoglio						
	a) radici	P + Pa	40	—	2	2	2
	b) foglie	P + Pa	—	2	2	2	2
4	sedano	P.P	40		2	2	2
5	asparago	P.P	20		2	2	1
6	bietola da coste	P + Pa	40		2	2	2
7	barbabietola rossa	P + Pa	40		2	2	2
8	cavolo laciniato	P.P	40		2	2	2
9	cavolfiore	P.P	40		2	2	2
10	cavolo broccolo	P.P	40		2	2	2
11	cavolo di Bruxelles	P.P	40		2	2	2
12	cavolo verza	P.P	40		2	2	2
13	cavolo cappuccio bianco	P.P	40		2	2	2
14	cavolo cappuccio rosso	P.P	40		2	2	2
15	cavolo rapa	P.P	40 (1)		2	2	2
16	rapa primaverile rapa autunnale	P	40		2	2	2
17	peperone	P.P	40 (1)		2	2	2
18	indivia riccia-scarola	P.P	40		2	2	2
19	cicoria	P + Pa	100		2	2	2
20	anguria	P.P	20 (1)		2	2	2
21	melone	P.P	20 (1)		2	3	2
22	cetriolo-cetriolino	P	20 (1)		2	2	2
23	zucchini	P	20 (2)		2	2	2
24	carota	P + Pa	200 (1)		2	2	2
25	finocchio	P + Pa	40		2	2	2
26	lattuga	P.P	40 (1)		2	2	2
27	prezzemolo						
	a) foglie	P + Pa	40		2	2	2
	b) radici	P + Pa		2	2	2	2
28	fagiolo di Spagna	P + Pa	60		2	2	2
29	fagiolo						
	a) nano	P + Pa	150 (1)		2	2	2
	b) rampicante	P + Pa	60		2	2	2
30	pisello	P + Pa	100		2	2	2
31	ravanello						
	a) var. niger	P + Pa	50		2	2	2
	b) var. radicularia	P + Pa	100		2	2	2
32	scorzoneria	P + Pa	100		2	2	2
33	pomodoro	P.P	20 (1)		2	2	2
34	melanzana	P.P	30 (1)		2	2	2
35	spinacio	P + Pa	60 (1)		2	2	2
36	valeriana	P + Pa	60 (1)		2	2	2
37	fava	P + Pa	40		2	2	2
38	granturco da scoppio- popcorn	P + Pa	40		2	2	2
39	granturco dolce	P + Pa	40		2	2	2

(1) Il numero indicato è ridotto della metà se la prova è effettuata in serra.

(2) Il numero indicato è ridotto della metà se si tratta di piante rampicanti.

**B. OSSERVAZIONI PARTICOLARI**

1. Il richiedente mette a disposizione dei servizi ufficiali competenti le quantità di seme che questi ultimi giudicano necessarie per l'esecuzione delle prove e dei controlli ulteriori.
2. Il seme deve soddisfare alle condizioni relative alla qualità del seme, prescritte all'allegato II della direttiva del Consiglio, del 29 settembre 1970 <sup>(1)</sup>, concernente la commercializzazione di sementi di piante ortive.
3. Nel caso di piante perenni, le prove devono essere eseguite fino al momento in cui tutti i caratteri sono stati osservati e notati almeno una volta.
4. Se non è certo che il metodo d'esame impiegato in uno Stato membro è applicato nel medesimo modo negli altri Stati membri, questo metodo deve essere indicato.
5. Se il numero di luoghi di prove per anno non è rispettato, si deve aumentare di conseguenza il numero di parcelle per anno.
6. Quando si renda necessario l'esame dei componenti genealogici le condizioni minime fissate in A possono essere ridotte.

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 7.

## DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1972

relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti

(72/169/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite <sup>(1)</sup>, modificata dalla direttiva del 22 marzo 1971 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 5 quinto, paragrafo 2,

considerando che, secondo le disposizioni della suddetta direttiva, gli Stati membri sono tenuti a stabilire un catalogo delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione, nonché al controllo del materiale di moltiplicazione standard nel proprio territorio ;

considerando che l'ammissione delle varietà è disciplinata da alcune condizioni comunitarie, la cui osservanza deve essere garantita mediante esami ufficiali e in particolare mediante controlli in campo ;

considerando che gli esami devono essere volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere le varietà ;

considerando che è necessario determinare a livello comunitario i caratteri minimi su cui devono vertere gli esami ;

considerando, peraltro, che devono essere fissate condizioni minime cui devono soddisfare gli esami ;

considerando che tali caratteri e tali condizioni minime per l'esame devono essere fissati tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche ;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per le sementi e il materiale di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

*Articolo 1*

Gli Stati membri stabiliscono che gli esami ufficiali effettuati per l'ammissione delle varietà di vite devono vertere sui caratteri minimi di cui all'allegato I.

Essi vigilano affinché le condizioni minime di cui all'allegato II siano osservate per l'esecuzione degli esami.

*Articolo 2*

Al più tardi il 1° luglio 1972, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva. Ne informano immediatamente la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1972.

*Per la Commissione**Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. L 93 del 17. 4. 1968, pag. 15.<sup>(2)</sup> GU n. L 71 del 25. 3. 1971, pag. 16.

## ALLEGATO I

## PARTE A

CARATTERI MORFOLOGICI RELATIVI ALL'ESAME DELLA IDENTITÀ, STABILITÀ E  
OMOGENEITÀ

1. Germogliamento su tralcio in accrescimento della lunghezza da 10 a 20 cm
  - 1.1 forma
  - 1.2 colore (al momento del germogliamento per l'osservazione degli antociani)
  - 1.3 tomentosità
  
2. Tralcio erbaceo all'epoca della fioritura
  - 2.1 sezione trasversale (forma e contorno)
  - 2.2 tomentosità
  
3. Tralcio legnoso
  - 3.1 superficie
  - 3.2 meritallo
  
4. Distribuzione dei viticci
  
5. Foglioline apicali su tralcio in accrescimento della lunghezza da 10 a 30 cm (le prime tre foglie nettamente separate dall'apice e computate a partire da quest'ultimo)
  - 5.1 colore
  - 5.2 tomentosità
  
6. Foglia adulta (situata tra l'ottavo e l'undicesimo nodo)
  - 6.1 fotografia
  - 6.2 disegno o impronta diretta con scala
  - 6.3 forma generale
  - 6.4 numero di lobi fogliari
  - 6.5 seno peziolare
  - 6.6 profondità dei seni laterali superiori e inferiori
  - 6.7 tomentosità della pagina inferiore
  - 6.8 superficie
  - 6.9 denti laterali
  
7. Fiore

sessualità apparente
  
8. Grappolo a maturità industriale (per le varietà di uve da vino e da tavola)
  - 8.1 fotografia (con scala)
  - 8.2 forma
  - 8.3 grandezza
  - 8.4 peduncolo (lunghezza)
  - 8.5 peso medio in grammi
  - 8.6 resistenza alla diraspatura
  - 8.7 compattezza del grappolo

9. **Acino a maturità industriale** (per le varietà di uve da vino e da tavola)

- 9.1 fotografia (con scala)
- 9.2 forma
- 9.3 grandezza con indicazione del peso medio
- 9.4 colore
- 9.5 buccia (per le varietà di uve da tavola)
- 9.6 numero di vinaccioli (per le varietà di uve da tavola)
- 9.7 polpa
- 9.8 succo
- 9.9 sapore

10. **Vinacciolo** (per le varietà di uve da vino e da tavola)

fotografia delle due facce e di profilo (con scala).

## PARTE B

**CARATTERI FISIOLGICI PER VALUTARE L'IDENTITÀ, LA STABILITÀ E L'OMOGENEITÀ**

## 1. FENOMENI VEGETATIVI

1.1 **Accertamento delle date fenologiche**

Le date fenologiche vengono accertate comparativamente con una o più delle seguenti varietà di riferimento.

1.1.1 *per la Germania*

- 1.1.1.1 varietà ad uve bianche — Weißer Riesling, Weißer Gutedel, Müller-Thurgau
- 1.1.1.2 varietà ad uve nere — Blauer Spätburgunder

1.1.2 *per la Francia*

- 1.1.2.1 varietà ad uve bianche — Riesling, Chasselas blanc, Müller-Thurgau, Sauvignon, Ugni blanc
- 1.1.2.2 varietà ad uve nere — Pinot noir, Gamay, Merlot, Cabernet-Sauvignon, Carignan, Grenache noir
- 1.1.2.3 varietà ad uve da tavola — Cardinal, Chasselas blanc, Alphonse Laval-lée, Servant blanc

1.1.3 *per l'Italia*

- 1.1.3.1 varietà ad uve bianche — Trebbiano toscano, Pinot bianco, Chasselas dorato
- 1.1.3.2 varietà ad uve nere — Barbera, Merlot, Sangiovese
- 1.1.3.3 varietà ad uve da tavola — Regina, Chasselas dorato, Cardinal

1.1.4 *per il Lussemburgo*

- varietà d'uve bianche — Riesling, Müller-Thurgau

1.2 **Data del germogliamento :**

La data alla quale, rispetto a varietà di riferimento, la metà delle gemme di un ceppo normalmente potato sono schiuse e rivelano la loro tomentosità interna.

**1.3 Data della piena fioritura :**

Data alla quale per un insieme di piante e rispetto a varietà di riferimento la metà dei fiori sono aperti.

**1.4 Maturazione (per le varietà di uve da vino e da tavola) :**

Oltre all'epoca di maturazione, s'indicherà la densità o la gradazione probabile del mosto, la sua acidità e la resa in uva espressa in chilogrammi all'ettaro, comparati con uno o più vitigni di riferimento che possibilmente abbiano dato rese analoghe.

**2. CARATTERI COLTURALI****2.1 vigoria****2.2 forma di allevamento (posizione del primo germoglio fruttifero, potatura preferita)****2.3 produzione**

- 2.3.1 regolarità
- 2.3.2 rendimento
- 2.3.3 anomalie

**2.4 resistenza o sensibilità**

- 2.4.1 all'ambiente sfavorevole
- 2.4.2 ad organismi nocivi
- 2.4.3 eventuale sensibilità allo spacco dell'acino

**2.5 comportamento alla moltiplicazione vegetativa**

- 2.5.1 innesto
- 2.5.2 taleggio

**3. UTILIZZAZIONE**

- 3.1 per la vinificazione
  - 3.2 per tavola
  - 3.3 come portinnesto
  - 3.4 per usi industriali.
-

## ALLEGATO II

## CRITERI MINIMI PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

## 1. Precisazioni ecologiche

- 1.1 località
- 1.2 condizioni geografiche
  - 1.2.1 longitudine
  - 1.2.2 latitudine
  - 1.2.3 altitudine
  - 1.2.4 esposizione e pendenza
- 1.3 condizioni climatiche
- 1.4 natura del suolo

## 2. Modalità tecniche

- 2.1 *per le varietà di uve da vino e da tavola*
    - 2.1.1 24 ceppi possibilmente su portinnesti diversi
    - 2.1.2 almeno tre annate di produzione
    - 2.1.3 almeno due località ecologicamente differenziate
    - 2.1.4 comportamento all'innesto almeno con tre varietà di portinnesti
  - 2.2 *per le varietà di portinnesti*
    - 2.2.1 5 ceppi allevati almeno con due forme diverse
    - 2.2.2 5 anni d'impianto
    - 2.2.3 3 località ecologicamente differenziate
    - 2.2.4 comportamento all'innesto con almeno tre varietà di innesti diversi.
-

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 1972

che constata che le condizioni previste per la mobilitazione di frumento tenero destinato ad un'azione per gli aiuti alimentari sono soddisfatte

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(72/170/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2727/71 <sup>(2)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 290/69 del Consiglio, del 17 febbraio 1969, che stabilisce i criteri di mobilitazione dei cereali destinati agli aiuti alimentari <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 832/69 <sup>(4)</sup>, prorogato dai regolamenti (CEE) n. 2338/69 <sup>(5)</sup> e (CEE) n. 2046/70 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

vista la comunicazione del 29 marzo 1972 con la quale il Regno del Belgio informa la Commissione che essa intende realizzare un'operazione di aiuti alimentari destinati al Rwanda, nel quadro di un'azione nazionale, a titolo del programma di aiuti alimentari in cereali per l'anno 1970/1971 e di mobilitare, a tal fine, 2 500 tonnellate di frumento tenero di cui 1 982 tonnellate da prelevare sulle scorte dell'Office belge de l'économie et de l'agriculture (OBEA),

considerando che l'organismo d'intervento belga detiene scorte di frumento tenero ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Si constata che sono soddisfatte le condizioni previste dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 290/69 per l'azione nazionale per gli aiuti alimentari che il Regno del Belgio intende intraprendere nei mesi da marzo a dicembre 1972, con imbarco nel porto di Anversa. Tale azione si riferisce ad una fornitura di 2 500 tonnellate di frumento tenero di cui 1 982 tonnellate da mobilitare sulle scorte in possesso dell'organismo di intervento belga (OBEA).

*Articolo 2*

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 1972.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.

<sup>(2)</sup> GU n. L 282 del 23. 12. 1971, pag. 8.

<sup>(3)</sup> GU n. L 41 del 18. 2. 1969, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 107 del 6. 5. 1969, pag. 3.

<sup>(5)</sup> GU n. L 298 del 25. 11. 1969, pag. 8.

<sup>(6)</sup> GU n. L 228 del 15. 10. 1970, pag. 1.

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 aprile 1972

relativa alla fissazione degli importi massimi per la fornitura di latte scremato in polvere destinato all'India e alla Colombia a titolo di aiuto al Programma alimentare mondiale nell'ambito della procedura di gara di cui ai regolamenti (CEE) nn. 626/72 e 627/72

(72/171/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 442/72 del Consiglio, del 28 febbraio 1972, relativo alla fornitura di prodotti lattiero-caseari a titolo di aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 3,

considerando che ai sensi del regolamento (CEE) n. 626/72 della Commissione, del 28 marzo 1972, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere destinato all'India a titolo di aiuto comunitario al Programma alimentare mondiale <sup>(2)</sup>, gli organismi competenti degli Stati membri hanno indetto un bando di gara per la fornitura fob al PAM di 1 400 tonnellate di latte scremato in polvere destinato all'India in due partite ; che, ai sensi del regolamento (CEE) n. 627/72 della Commissione, del 28 marzo 1972, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere destinato alla Colombia a titolo di aiuto comunitario al Programma alimentare mondiale <sup>(3)</sup>, gli organismi competenti degli Stati membri hanno indetto un bando di gara per la fornitura fob alla Colombia di 2 000 tonnellate di latte scremato in polvere in tre partite ;

considerando che la procedura inerente a tali gare è determinata dal regolamento (CEE) n. 602/72 della Commissione, del 24 marzo 1972, relativo a bandi di gara per la fornitura di latte scremato in polvere a titolo di aiuto comunitario al Programma alimentare mondiale e al Comitato internazionale della Croce Rossa <sup>(4)</sup> ; che l'articolo 7 di tale regolamento prevede che, tenuto conto delle offerte ricevute, sia fissato un importo massimo per partita per la fornitura fob oggetto della gara ;

considerando che, tenuto conto delle offerte ricevute dagli organismi competenti per ogni gara, è opportuno fissare gli importi massimi ai livelli seguenti ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

*Articolo 1*

Per l'aggiudicazione di cui al regolamento (CEE) n. 626/72, l'importo massimo è fissato a 219 200 unità di conto per la partita di 400 tonnellate.

*Articolo 2*

Per l'aggiudicazione di cui al regolamento (CEE) n. 627/72, l'importo massimo è fissato a

- a) 548 200 unità di conto per la partita di 1 000 tonnellate  
(porto di destinazione : Buenaventura)
- b) 411 000 unità di conto per la partita di 750 tonnellate  
(porto di destinazione : Buenaventura)
- c) 136 950 unità di conto per la partita di 250 tonnellate  
(porto di destinazione : Cartagena).

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 1972.

*Per la Commissione*

*Il Presidente*

S. L. MANSHOLT

<sup>(1)</sup> GU n. L 54 del 3. 3. 1972, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 76 del 29. 3. 1972, pag. 23.

<sup>(3)</sup> GU n. L 76 del 29. 3. 1972, pag. 24.

<sup>(4)</sup> GU n. L 72 del 25. 3. 1972, pag. 13.

**5399 — Le risorse proprie delle Comunità europee e i poteri di bilancio del Parlamento europeo — I dibattiti sulla ratifica**

192 pagine (tedesco, francese, italiano, olandese)

FB 130,— ; DM 9,50 ; FF 14,50 ; Lit 1 625 ; Fl 9,50

Prefazione dell'on. Walter Behrendt, presidente del Parlamento europeo.

Introduzione dell'on. Georges Spénale, presidente della commissione per le finanze e i bilanci.

In una prima raccolta di documenti, pubblicata nel giugno del 1970 dal Segretariato generale del Parlamento europeo (Direzione generale della documentazione parlamentare e dell'informazione), è stata illustrata l'evoluzione del problema dell'autonomia finanziaria delle Comunità e dei poteri di bilancio del Parlamento europeo, conclusosi con il trattato del 22 aprile 1970 e con la decisione relativa alle risorse proprie delle Comunità.

I dibattiti in seno ai parlamenti degli Stati membri sulla ratifica di tali testi hanno dato adito alla pubblicazione di un nuovo opuscolo. I diversi giudizi che le istanze legislative degli Stati membri hanno formulato sul trattato del 22 aprile 1970 e sulla decisione relativa alle risorse proprie costituiscono infatti uno degli elementi fondamentali per orientare i futuri sviluppi dell'indipendenza finanziaria delle Comunità e del loro carattere democratico. L'opera si presenta come un ampio riepilogo, per ogni Stato membro, dei documenti e delle discussioni, di cui riprende, sotto forma di citazioni, i passi più importanti. Attraverso queste due raccolte è possibile in tal modo disporre di una visione completa e aggiornata del problema posto dal finanziamento delle Comunità e dal controllo democratico del loro funzionamento.

---

**Raccolte di ricerche Carbone n. 40 — Relazione di attività 1970 sulle ricerche carboniere promosse dalla Comunità**

1971 — 28 pagine (tedesco, francese)

FB 75,— (in vendita esclusivamente presso l'Ufficio pubblicazioni delle Comunità europee, casella postale 1003, Lussemburgo 1)

La Commissione delle Comunità europee incoraggia la ricerca sul carbone in applicazione dell'articolo 55 del trattato CECA.

I risultati dei lavori svolti sono comunicati a tutti gli ambienti interessati mediante pubblicazione nelle riviste tecniche o nelle « Raccolte di ricerche Carbone » nonché mediante conferenze tenute in occasione di congressi, convegni o sessioni d'informazione tecnica. Inoltre nei contratti di ricerca conclusi con i beneficiari dell'aiuto finanziario figurano regolamentazioni adeguate che garantiscono agli « interessati nella Comunità » l'accesso ai risultati delle ricerche comunitarie.

La presente « Relazione di attività », che d'ora innanzi uscirà tutti gli anni, fornisce un panorama riepilogativo dei lavori svolti durante l'anno decorso in materia di ricerche sul carbone, rilevando i principali risultati ottenuti in questo campo.

